

# WHISTLEBLOWING POLICY

## INDICE

1. SCOPO DELLA PRESENTE POLICY. ....	3
2. BREVE PREMessa SUL CONTESTO NORMATIVO.....	3
3. DEFINIZIONI. ....	4
4. QUALE PUÒ ESSERE L’OGGETTO DELLA SEGNALAZIONE?.....	5
5. CHI PUÒ EFFETTUARE LA SEGNALAZIONE? QUALI SONO LE TUTELE PER I SEGNALANTI? .....	6
6. QUALI SONO I REQUISITI DELLA SEGNALAZIONE? .....	7
7. COME POSSO EFFETTUARE LA SEGNALAZIONE?.....	7
7.1 LE SEGNALAZIONI INTERNE .....	8
7.1.1 FORME DELLA SEGNALAZIONE INTERNA: IL PORTALE.....	8
7.1.2 LA GESTIONE DELLA SEGNALAZIONE INTERNA.....	10
7.2 LE SEGNALAZIONI ESTERNE.....	11
7.3 LE DIVULGAZIONI PUBBLICHE .....	11
8. MODIFICHE E AGGIORNAMENTO DELLA PRESENTE POLICY .....	12
9. DIFFUSIONE DELLA PRESENTE POLICY .....	12

## 1. SCOPO DELLA PRESENTE POLICY.

La presente procedura (di seguito, “**Whistleblowing Policy**” o “**Policy**”) ha lo scopo di disciplinare il processo di invio, ricezione, analisi e trattamento delle Segnalazioni, come più avanti definite, aventi a oggetto violazioni di disposizioni normative nazionali e violazioni di disposizioni normative UE, che ledono l’interesse pubblico o l’integrità di Giardinagroup S.r.l. a socio unico (di seguito, “**Giardinagroup**”).

Più in dettaglio, la presente Policy viene adottata da Giardinagroup in ottemperanza a quanto stabilito nell’ambito del Decreto Legislativo 10 marzo 2023, n. 24, recante l’*“Attuazione della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell’Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali”*.

## 2. BREVE PREMESSA SUL CONTESTO NORMATIVO.

Il D. Lgs. 10 marzo 2023, n. 24 (di seguito, il “**Decreto Whistleblowing**”) ha recepito in Italia la Direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell’Unione.

Tale disciplina è orientata:

- da un lato, a contrastare (e prevenire) la corruzione e, più in generale, la cattiva amministrazione sia nel settore pubblico sia nel settore privato.
- dall’altro lato, a garantire la manifestazione della libertà di espressione e di informazione, che comprende il diritto di ricevere e di comunicare informazioni, nonché la libertà e il pluralismo dei media.

In quest’ottica, garantire la **protezione** – sia in termini di **tutela della riservatezza** che di **tutela da ritorsioni** - dei soggetti che si espongono con segnalazioni, denunce o con il nuovo istituto della divulgazione pubblica (di cui si dirà in seguito), contribuisce all’emersione e alla prevenzione di rischi e situazioni pregiudizievoli per la stessa amministrazione o per l’ente di appartenenza (nel caso di specie, di Giardinagroup) e, di riflesso, per l’interesse pubblico collettivo.

Con il Decreto Whistleblowing tale protezione è stata ulteriormente rafforzata ed estesa anche a soggetti diversi da coloro che effettuano segnalazioni, come il Facilitatore o le persone menzionate nella Segnalazione (come si dirà nel prosieguo della presente Policy), a conferma dell’intenzione del legislatore europeo e italiano di creare condizioni per rendere l’istituto in questione un importante presidio per la legalità e il buon andamento delle amministrazioni e degli enti.

### 3. DEFINIZIONI.

Ai fini della presente Policy si applicano le seguenti definizioni:

<b>Segnalazione</b>	la comunicazione scritta od orale di Informazioni sulle Violazioni
<b>Segnalazione Interna</b>	la comunicazione, scritta od orale, delle Informazioni sulle Violazioni, presentata tramite il canale di segnalazione interna di cui al paragrafo 7.1
<b>Segnalazione Esterna</b>	la comunicazione, scritta od orale, delle Informazioni sulle Violazioni, presentata tramite il canale di segnalazione esterna di cui al paragrafo 7.2
<b>Divulgazione pubblica</b>	rendere di pubblico dominio Informazioni sulle Violazioni tramite la stampa o mezzi elettronici o comunque tramite mezzi di diffusione in grado di raggiungere un numero elevato di persone, come precisato al paragrafo 7.3
<b>Segnalante</b>	la persona fisica che effettua la Segnalazione Interna o Esterna o la Divulgazione Pubblica di Informazioni sulle Violazioni acquisite nell'ambito del proprio contesto lavorativo
<b>Violazioni</b>	comportamenti, atti od omissioni che ledono l'interesse pubblico o l'integrità di Giardinagroup, come specificati al paragrafo 4. della presente Policy
<b>Informazioni sulle Violazioni</b>	informazioni, compresi i fondati sospetti, riguardanti violazioni commesse o che, sulla base di elementi concreti, potrebbero essere commesse nell'ambito di Giardinagroup, nonché gli elementi riguardanti condotte volte ad occultare tali violazioni
<b>Gestore delle Segnalazioni Interne</b>	soggetto al quale Giardinagroup ha affidato l'incarico di Gestore delle Segnalazioni Interne; nel caso di Giardinagroup si tratta di un consulente legale esterno dotato dei necessari requisiti di autonomia e professionalità
<b>Facilitatore</b>	una persona fisica che assiste il Segnalante nel processo di Segnalazione, operante all'interno del medesimo contesto lavorativo e la cui assistenza deve essere mantenuta riservata

#### **4. QUALE PUÒ ESSERE L'OGGETTO DELLA SEGNALAZIONE?**

Costituiscono oggetto di Segnalazione (o di Divulgazione Pubblica) i comportamenti, gli atti o le omissioni che ledono l'interesse pubblico o l'integrità di Giardinagroup e che consistono in:

➤ illeciti previsti dagli o compiuti in violazione delle disposizioni contenute negli **atti dell'Unione europea o nazionali indicati nell'allegato al Decreto Whistleblowing** ovvero degli atti nazionali che costituiscono attuazione degli atti dell'Unione europea indicati nell'allegato alla direttiva (UE) 2019/1937, seppur non indicati nell'allegato alla presente Policy, relativi ai **seguenti settori**: appalti pubblici; servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo; sicurezza e conformità dei prodotti; sicurezza dei trasporti; tutela dell'ambiente; radioprotezione e sicurezza nucleare; sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli animali; salute pubblica; protezione dei consumatori; tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi;

esempio: reati ambientali, quali scarico, emissione o altro tipo di rilascio di materiali pericolosi nell'aria, nel terreno o nell'acqua oppure raccolta, trasporto, recupero o smaltimento illecito di rifiuti pericolosi

➤ atti od omissioni che **ledono gli interessi finanziari dell'Unione Europea**

esempio: frodi, corruzione e qualsiasi altra attività illegale connessa alle spese dell'Unione;

➤ atti od omissioni riguardanti il **mercato interno**, che compromettono la libera circolazione delle merci, delle persone, dei servizi e dei capitali

esempio: violazioni delle norme dell'UE in materia di concorrenza e di aiuti di Stato, di imposta sulle società e i meccanismi il cui fine è ottenere un vantaggio fiscale che vanifica l'oggetto o la finalità della normativa applicabile in materia di imposta sulle società;

➤ atti o comportamenti che **vanificano l'oggetto o la finalità delle disposizioni** di cui agli atti dell'Unione nei settori indicati nei punti che precedono.

\* \* \*

**Non** possono costituire oggetto di Segnalazione (o di Divulgazione Pubblica) le contestazioni, rivendicazioni o richieste legate ad un **interesse di carattere personale** del Segnalante o della persona che ha sporto una denuncia all'autorità giudiziaria o contabile che **attengono esclusivamente ai propri rapporti individuali di lavoro**, ovvero inerenti ai propri rapporti di lavoro con le figure gerarchicamente sovraordinate.

Sono quindi escluse, ad esempio, le segnalazioni riguardanti vertenze di lavoro e fasi precontenziose, discriminazioni tra colleghi, conflitti interpersonali tra il Segnalante e un altro lavoratore o con i superiori gerarchici, segnalazioni relative a trattamenti di dati effettuati nel contesto del rapporto individuale di lavoro in assenza di lesioni dell'interesse pubblico o dell'integrità di Giardinagroup

## **5. CHI PUÒ EFFETTUARE LA SEGNALAZIONE? QUALI SONO LE TUTELE PER I SEGNALANTI?**

I soggetti che possono effettuare le Segnalazioni Interne o Esterne (o una Divulgazione Pubblica) sono i seguenti:

- i lavoratori subordinati di Giardinagroup;
- i lavoratori autonomi che svolgono la propria attività lavorativa presso Giardinagroup;
- i lavoratori o i collaboratori che svolgono la propria attività lavorativa per Giardinagroup che forniscono beni o servizi o che realizzano opere in favore di terzi (si pensi, ad esempio, ai soggetti vincolati a Giardinagroup da rapporti di agenzia o di rappresentanza commerciale);
- i liberi professionisti e i consulenti che prestano la propria attività per Giardinagroup;
- i volontari e i tirocinanti, retribuiti e non retribuiti, che prestano la propria attività lavorativa presso Giardinagroup;
- gli azionisti di Giardinagroup;
- le persone con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza, anche qualora tali funzioni siano esercitate in via di mero fatto, presso Giardinagroup (si pensi, ad esempio, ai componenti del Consiglio di Amministrazione o del Collegio sindacale di Giardinagroup).

I Segnalanti, come poc'anzi indicati, beneficiano delle tutele previste in loro favore dal Decreto Whistleblowing, tra le quali:

- l'obbligo di mantenere **riservata l'identità del Segnalante**, anche mantenendo riservata qualsiasi altra informazione da cui possa evincersi, direttamente o indirettamente, tale identità;
- **divieto di subire ritorsioni**;
- possibilità di accedere a **misure di sostegno** consistenti in informazioni, assistenza e consulenze a titolo gratuito sulle modalità di segnalazione e sulla protezione dalle ritorsioni offerta dalle disposizioni normative nazionali e da quelle dell'Unione europea, sui diritti della persona coinvolta, nonché sulle modalità e condizioni di accesso al patrocinio a spese dello Stato.

Dette tutele si applicano, oltre che al Segnalante, anche:

- a) ai Facilitatori;
- b) alle persone del medesimo contesto lavorativo del Segnalante, di cui ha sporto una denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o di cui ha effettuato una Divulgazione Pubblica e che sono legate ad essi da uno stabile legame affettivo o di parentela entro il quarto grado;
- c) ai colleghi di lavoro del Segnalante o della persona che ha sporto una denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o effettuato una Divulgazione Pubblica, che lavorano nel medesimo contesto lavorativo della stessa e che hanno con detta persona un rapporto abituale e corrente;
- d) agli enti di proprietà del Segnalante o della persona che ha sporto una denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o che ha effettuato una Divulgazione Pubblica o per i quali le stesse persone lavorano, nonché agli enti che operano nel medesimo contesto lavorativo delle predette persone.

## **6. QUALI SONO I REQUISITI DELLA SEGNALAZIONE?**

È necessario che le Informazioni sulle Violazioni oggetto della Segnalazione siano il più possibile circostanziate, al fine di consentire la delibazione dei fatti da parte dei soggetti competenti a ricevere e gestire le Segnalazioni nell'ambito di Giardinagroup.

È quindi necessario che risultino chiare:

- le circostanze di tempo e di luogo in cui si è verificato il fatto oggetto della Segnalazione;
- la descrizione del fatto;
- le generalità o altri elementi che consentano di identificare il soggetto cui attribuire i fatti segnalati.

È utile anche allegare documenti che possano fornire elementi di fondatezza dei fatti oggetto di Segnalazione, nonché l'indicazione di altri soggetti potenzialmente a conoscenza dei fatti.

Le Segnalazioni possono essere trasmesse **anche in forma anonima** e verranno esaminate dall'organo competente purché conformi ai predetti requisiti.

## **7. COME POSSO EFFETTUARE LA SEGNALAZIONE?**

Le Segnalazioni possono essere effettuate attraverso le seguenti modalità:

- Segnalazioni Interne, ai sensi del successivo paragrafo 7.1
- Segnalazioni Esterne, ai sensi del successivo paragrafo 7.2

Ricorrendo i presupposti di cui al successivo paragrafo 7.3, è anche possibile procedere alla Divulgazione Pubblica.

Nei paragrafi che seguono vengono descritti i presupposti e le modalità con cui effettuare la Segnalazione Interna, la Segnalazione Esterna e la Divulgazione Pubblica.

## **7.1 LE SEGNALAZIONI INTERNE**

### **7.1.1 FORME DELLA SEGNALAZIONE INTERNA: IL PORTALE**

Le Segnalazioni Interne devono essere inviate, con le modalità di seguito indicate, attraverso il portale raggiungibile all'indirizzo <https://whistleblowing-giardinagroup.hawk-aml.com/Whistleblowing/home> accessibile anche tramite il sito internet di Giardinagroup all'indirizzo [www.giardinagroup.com](http://www.giardinagroup.com) alla sezione *Whistleblowing* posta in calce al sito (di seguito, il "**Portale**").

Tale canale garantisce, anche tramite il ricorso a strumenti di crittografia, la riservatezza dell'identità del Segnalante, della persona coinvolta e della persona comunque menzionata nella Segnalazione, nonché del contenuto della Segnalazione e della relativa documentazione.

Le Segnalazioni sono effettuate:

- **in forma scritta**, attraverso il Portale:
  - il Segnalante si collega al Portale senza la necessità di inserire credenziali, navigando in modo completamente anonimo;
  - per effettuare la Segnalazione occorre selezionare la funzionalità "Inserisci nuova segnalazione";
  - il Portale, a questo punto, ricorda al Segnalante che la Segnalazione può essere effettuata sia in forma anonima che nominativa (ad eccezione di quelle relative al riciclaggio in quanto questo tipo di Segnalazione va effettuata sempre in modalità anonima) e che, in questo secondo caso, il Portale garantisce comunque la riservatezza dell'identità del Segnalante; il Portale rammenta inoltre che: (i) il Segnalante che ha optato per la Segnalazione in forma anonima può in qualsiasi momento integrare la Segnalazione con le proprie generalità; (ii) l'identità inserita in un campo libero del modulo *on line* (v. *infra*) potrebbe non garantire l'anonimato del Segnalante;
  - nell'ipotesi in cui il Segnalante optasse per l'invio di una Segnalazione nominativa, verrà visualizzata l'informativa per il trattamento dei dati personali, la cui presa visione (da attestare mediante apposizione di un apposito *flag*) è obbligatoria per proseguire con il procedimento di Segnalazione;

- la funzionalità "Inserisci nuova segnalazione" consente di acquisire i dati della Segnalazione presentata dal Segnalante in base alle seguenti tipologie di Segnalazione, da selezionare cliccando sul relativo pulsante: "Riciclaggio di denaro" o "Condotte illecite, irregolarità o violazioni di norme";
- verrà quindi visualizzato un apposito modulo *on line*, da compilare ai fini della predisposizione della Segnalazione: il Portale facilita il compito del Segnalante prevedendo un questionario – suddiviso in sezioni - da compilare a cura del Segnalante stesso, il quale potrà anche allegare della documentazione di supporto; i campi la cui compilazione è obbligatoria vengono indicati dal Portale, anche evidenziandone in colore rosso l'eventuale mancata compilazione; si ribadisce che l'identità inserita in un campo libero del modulo *on line* di Segnalazione potrebbe non garantire l'anonimato del Segnalante;
- la trasmissione della Segnalazione avviene mediante il pulsante "invia segnalazione": prima di procedere all'invio, il Portale richiede al Segnalante la conferma per l'invio dei dati inseriti, e ciò in quanto - successivamente all'invio - non è possibile modificare i dati o annullare la Segnalazione;
- l'avvenuta trasmissione della Segnalazione è notificata automaticamente al Gestore delle Segnalazioni attraverso l'invio di un'e-mail: tale e-mail non riporta nessuna informazione sul contenuto della Segnalazione e sul Segnalante;
- sia in caso di Segnalazione anonima, che in caso di Segnalazione nominativa, vengono generati dal sistema un identificativo della Segnalazione trasmessa e un codice alfanumerico da 16 caratteri per poter consultare la propria pratica in modo anonimo: il codice deve essere annotato e conservato in un luogo sicuro a cura del Segnalante, in quanto non sarà possibile recuperarlo in caso di smarrimento; attraverso detto codice sarà sempre possibile accedere alla Segnalazione per verificare lo stato della medesima;
- si suggerisce, **in ogni caso**, di accedere periodicamente alla Segnalazione per verificare direttamente se vi sono delle richieste ovvero per consultarne lo stato di lavorazione;
- nel contesto della suddetta funzionalità di verifica dello Stato della Segnalazioni è attiva un'area di messaggistica con il Gestore delle Segnalazioni per rispondere a richieste di integrazione o inviare eventuali integrazioni;
- I dati inseriti (testi e allegati) saranno protetti da un sistema di crittografia che ne permette la loro cifratura sia durante la trasmissione, sia durante la conservazione. I dati identificativi del Segnalante saranno conservati separatamente rispetto ai dati contenuti nella Segnalazione (c.d. "pseudonimizzazione"). Il sistema sarà soggetto a continui aggiornamenti al fine di garantire le migliori prestazioni in termini di sicurezza e disponibilità dei dati. Giardinagroup raccomanda in ogni caso ai soggetti interessati di non collegarsi alla Piattaforma tramite dispositivi aziendali e di non utilizzare (per quanto possibile) per l'invio e la gestione delle Segnalazioni strumenti diversi da quelli messi a disposizione tramite il Portale e, in particolare, di non utilizzare domini di posta elettronica aziendale;

- **in forma orale**, mediante un **incontro diretto con il Gestore della Segnalazione fissato entro un termine ragionevole**, comunque non superiore a 7 (sette) giorni, su richiesta del Segnalante: la richiesta può essere formulata inviando una e-mail all'indirizzo [whistleblowing.giardinagroup@gmail.com](mailto:whistleblowing.giardinagroup@gmail.com)

In questo caso, la Segnalazione - previo consenso del Segnalante - è documentata a cura del personale addetto mediante registrazione su un dispositivo idoneo alla conservazione e all'ascolto oppure mediante verbale. In caso di verbale, il Segnalante può verificare, rettificare e confermare il verbale dell'incontro mediante la propria sottoscrizione.

Qualora la Segnalazione Interna sia presentata a un **soggetto diverso** dal Gestore della Segnalazione, là dove il Segnalante dichiara espressamente di voler beneficiare delle tutele previste dal Decreto Whistleblowing o tale volontà sia desumibile dalla Segnalazione, la Segnalazione sarà considerata come "segnalazione whistleblowing" e dovrà essere trasmessa, entro 7 (sette) giorni dal suo ricevimento, al Gestore della Segnalazione, dando contestuale notizia della trasmissione al Segnalante. Diversamente, se il segnalante non dichiara espressamente di voler beneficiare delle tutele previste dal Decreto Whistleblowing, o detta volontà non sia desumibile dalla segnalazione, **detta segnalazione sarà considerata quale segnalazione ordinaria**.

Pertanto, qualora il segnalante volesse accedere alle tutele previste dalla normativa in materia di whistleblowing, sarà opportuno – per il Segnalante – specificare in ogni caso che si tratta di una Segnalazione per la quale si intende mantenere riservata la propria identità e beneficiare delle tutele previste nel caso di eventuali ritorsioni.

### **7.1.2 LA GESTIONE DELLA SEGNALAZIONE INTERNA**

Giardinagroup ha affidato l'incarico di Gestore delle Segnalazioni Interne a un consulente legale esterno dotato dei necessari requisiti di autonomia e professionalità.

Una volta ricevuta la Segnalazione Interna secondo le modalità indicate al precedente paragrafo 7.1.1, il Gestore della Segnalazione Interna, anche attraverso le funzionalità del Portale:

- rilascia al Segnalante un avviso di ricevimento della segnalazione entro 7 (sette) giorni dalla data di ricezione;
- mantiene le interlocuzioni con il Segnalante e può richiedere a quest'ultimo, se necessario, integrazioni;
- da diligente seguito alle Segnalazioni Interne ricevute;
- fornisce riscontro alla Segnalazione Interna **entro 3 (tre) mesi** dalla data dell'avviso di ricevimento o, in mancanza di tale avviso, **entro 3 (tre) mesi** dalla scadenza del termine di 7 (sette) giorni dalla presentazione della Segnalazione Interna.

## 7.2 LE SEGNALAZIONI ESTERNE

Il Segnalante può effettuare una Segnalazione Esterna se - al momento della sua presentazione - ricorre una delle seguenti condizioni:

- il Portale non risulta attivo o, anche se attivato, non è conforme a quanto previsto al precedente paragrafo 7.1;
- il Segnalante ha già effettuato una Segnalazione Interna ai sensi del precedente paragrafo 7.1 e la stessa non ha avuto seguito;
- il Segnalante ha fondati motivi di ritenere che, se effettuasse una Segnalazione Interna, alla stessa non sarebbe dato efficace seguito ovvero che la stessa Segnalazione possa determinare il rischio di ritorsione;
- il Segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse.

L'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC) ha attivato un canale di Segnalazione Esterna disponibile al link <https://whistleblowing.anticorruzione.it/#/>

Detto canale di Segnalazione Esterna garantisce, anche tramite il ricorso a strumenti di crittografia, la riservatezza dell'identità del Segnalante, della persona coinvolta e della persona menzionata nella segnalazione, nonché del contenuto della segnalazione e della relativa documentazione. La stessa riservatezza viene garantita anche quando la Segnalazione viene effettuata attraverso canali diversi da quello sopra indicato o perviene a personale diverso da quello addetto al trattamento delle Segnalazioni, al quale viene in ogni caso trasmessa senza ritardo.

Le Segnalazioni Esterne sono effettuate:

- **in forma scritta** tramite la suddetta piattaforma informatica disponibile al link <https://whistleblowing.anticorruzione.it/#/>, oppure
- **in forma orale** attraverso linee telefoniche o sistemi di messaggistica vocale ovvero, su richiesta del Segnalante, mediante un incontro diretto fissato entro un termine ragionevole.

La Segnalazione Esterna presentata ad un soggetto diverso dall'ANAC è trasmessa a quest'ultima, entro 7 (sette) giorni dalla data del suo ricevimento, dando contestuale notizia della trasmissione al Segnalante.

## 7.3 LE DIVULGAZIONI PUBBLICHE

Il Segnalante può effettuare una Divulgazione Pubblica beneficiando della protezione prevista dal Decreto Whistleblowing, se - al momento della Divulgazione Pubblica - ricorre una delle seguenti condizioni:

- a) il Segnalante ha previamente effettuato una Segnalazione Interna ed Esterna ovvero ha effettuato direttamente una Segnalazione Esterna alle condizioni e con le modalità previste, rispettivamente, dai paragrafi 7.1 e 7.2, e non è stato dato riscontro, per quanto riguarda la Segnalazione Interna, nel termine previsto dal precedente paragrafo 7.1.2, e, per quanto riguarda la Segnalazione Esterna, nei termini di legge, in merito alle misure previste o adottate per dare seguito alle Segnalazioni;

- b) il Segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse;
- c) il Segnalante ha fondato motivo di ritenere che la Segnalazione Esterna possa comportare il rischio di ritorsioni o possa non avere efficace seguito in ragione delle specifiche circostanze del caso concreto, come quelle in cui possano essere occultate o distrutte prove oppure in cui vi sia fondato timore che chi ha ricevuto la Segnalazione possa essere colluso con l'autore della violazione o coinvolto nella violazione stessa.

## **8. MODIFICHE E AGGIORNAMENTO DELLA PRESENTE POLICY**

Modifiche e integrazioni di carattere sostanziale della presente Policy sono rimesse alla competenza del vertice aziendale di Giardinagroup.

L'Organo Amministrativo di Giardinagroup ha il compito di monitorare nel tempo l'adeguatezza e il grado di aggiornamento della presente Policy, anche per tramite di personale e/o consulenti a ciò incaricati, tenendo anche conto delle indicazioni eventualmente fornite dal Gestore delle Segnalazioni Interne.

## **9. DIFFUSIONE DELLA PRESENTE POLICY**

La presente Policy, nella versione di volta in volta in vigore, viene diffusa mediante:

- pubblicazione sulla rete *intranet* aziendale
- pubblicazione sul sito *internet* di Giardinagroup all'indirizzo [www.giardinagroup.com](http://www.giardinagroup.com) alla sezione *Whistleblowing* posta in calce al sito.

La presente Policy viene inoltre messa a disposizione in formato cartaceo per la libera consultazione presso l'Ufficio Amministrativo ubicato presso la sede legale in Figino Serenza (CO), Via Vico Necchi n. 63.

L'Ufficio Amministrativo di Giardinagroup è a disposizione per qualsivoglia richiesta di chiarimento in ordine alla normativa in materia di *whistleblowing*, nonché in ordine all'applicazione della presente Policy e potrà essere contattato anche al seguente indirizzo di posta elettronica: [ufficiopersonale@giardinagroup.com](mailto:ufficiopersonale@giardinagroup.com)